



Nota esplicativa per l'aggiornamento dei Criteri di selezione delle operazioni Proposta di modifica al fine di ricomprendere il progetto "Cassa integrazione in deroga"

Il documento "Criteri di selezione delle operazioni" del POR Lombardia FSE (ultima versione approvata del 13/04/2018) al paragrafo 2 specifica che i criteri di selezione sono articolati in:

1. **criteri di ammissibilità**, intesi come criteri finalizzati a garantire che le operazioni oggetto di valutazione rispettino i requisiti di ammissibilità previsti dal POR, nonché la coerenza con la programmazione regionale e con la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
2. **criteri di valutazione**, intesi come criteri necessari per selezionare interventi che presentano la maggiore aderenza con l'impianto strategico del POR e il maggior contributo al raggiungimento degli obiettivi specifici dell'Asse di riferimento.
3. **criteri di premialità**, quando pertinenti, che rispondano anche all'ottica di parità di genere, pari opportunità e non discriminazione, ovvero che consentano un'ulteriore qualificazione delle operazioni orientandoli verso particolari ambiti di interesse (quali, a titolo esemplificativo, la capacità di costruire percorsi integrati di inclusione attiva, la capacità di aggregazione in rete dei diversi attori coinvolti, ecc.).

Relativamente al progetto "Cassa integrazione in deroga", è opportuno sottolineare i seguenti punti di attenzione rispetto a quanto descritto nel documento:

1. Criteri di ammissibilità

Il documento, in particolare, esplicita che la **verifica di ammissibilità** delle proposte progettuali presentate a valere sul POR FSE verrà condotta sulla base dei seguenti requisiti:

a) Conformità

- rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dall'avviso;
- rispetto delle modalità di presentazione delle proposte;
- completezza e correttezza della documentazione trasmessa;
- rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente richiesto dall'avviso.

b) Requisiti del proponente

- possesso dei requisiti giuridici soggettivi previsti dall'avviso;
- assenza di situazioni di incompatibilità del proponente in relazione all'esecuzione del progetto/proposta.

c) Requisiti del progetto/proposta

- rispondenza del progetto/proposta alle tipologie d'intervento previste dall'avviso;
- assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri Fondi comunitari, nazionali e regionali.

2. Asse II



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

Con riferimento alle operazioni rientranti nell'Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" il documento in esame specifica che **"nella selezione dei destinatari si terrà conto innanzitutto del livello di intensità di disagio sociale delle persone che beneficeranno dei diversi interventi e, ove pertinente, dell'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), così come regolamentato dalla DGR 3230 del 6.3.2015"**.

3. Articolo 65 del REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 (versione consolidata del 29/12/2020)

Paragrafo 10: In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020. Tale deroga è stata introdotta dal REGOLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2020

Paragrafo 9: La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione oppure, in caso di applicazione dell'articolo 96, paragrafo 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che modifica il programma.

Alla luce del combinato disposto degli elementi sopra descritti, il progetto "Cassa integrazione in deroga" potrebbe essere ricompreso all'interno del paragrafo **3. Interventi attivati** con una declinazione ad hoc dei criteri di ammissibilità e valutazione secondo la proposta di modifica di seguito descritta. Differentemente da quanto previsto dal Paragrafo 2.A.6.2 Principi guida per la selezione delle operazioni del POR Lombardia FSE 2014-2020, i criteri qui proposti sono riferiti solo all'ammissibilità ed alla valutazione, non considerando pertinente il principio di una eventuale premialità.

Proposta di modifica

(Cfr. Proposta criteri di selezione POR FSE)

ASSE 2: "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ" - Priorità di Investimento 9.iv - Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale - Obiettivo Specifico 9.8. - Interventi emergenziali COVID-19 - Azione 9.8.1 - Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)

A seguito della pandemia Covid-19 che ha innescato la grave crisi in corso, la Commissione europea, con i due Regolamenti (UE) 2020/460 e 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

introdotto ampi margini di flessibilità nei regolamenti dei fondi strutturali, finalizzati a favorire l'utilizzo delle risorse europee in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale.

Per massimizzare le risorse europee da utilizzare per l'emergenza, l'AdG del POR FSE Lombardia 2014-2020 ha aderito alla proposta avanzata nell'ambito delle politiche nazionali per la coesione territoriale contribuendo alla sottoscrizione di un accordo tra Governo e Regione Lombardia, frutto delle modifiche adottate dalla Commissione europea e delle norme contenute nel DL Cura¹ e nel DL Rilancio².

Con D.g.r. 3372 del 14 luglio 2020 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo tra Governo e Regione Lombardia ex art. 242 del DL n. 34/2020 finalizzato a riprogrammare parte delle risorse POR FESR e FSE 2014-2020 da utilizzare come una delle fonti finanziarie da attivare in risposta alla emergenza sanitaria, economica e sociale generata della pandemia da COVID-19. L'Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente di Regione Lombardia è stato sottoscritto il 16 luglio 2020.

La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) è un ammortizzatore sociale che in caso di gravi crisi che colpiscono l'economia interviene a sostegno di datori di lavoro, imprese e lavoratori dipendenti di qualunque settore e tipologia, per evitare licenziamenti. La CIGD prevede la corresponsione, da parte dell'INPS, di una indennità mensile per tutti i coloro che hanno dovuto sospendere l'attività o ridurre le ore di lavoro. La CIGD, prevista dai DL sopra richiamati, rientra tra le operazioni ammissibili al finanziamento del FSE. La misura è sostenuta dalla Regione Lombardia nell'ambito dell'Accordo Governo-Regione con riferimento alle spese emergenziali anticipate dallo Stato a favore della regione Lombardia e ammissibili sul Programma, nella misura di € 168.500.000,00 a valere sulla PdI 9.iv del POR FSE Lombardia 2014-2020 e limitatamente agli ammortizzatori in deroga concessi a quelle imprese che hanno dovuto sospendere le proprie attività come conseguenza dei DPCM.

In questo contesto: il 23 marzo 2020 Regione Lombardia e Partecipazioni Statali hanno sottoscritto l'Accordo Quadro che stabilisce i criteri di accesso a tale strumento; il 26 marzo 2020, con decreto n. 3803 del Dirigente della U.O. Programmazione e coordinamento servizi all'impiego, sono stati approvati il modello di accordo sindacale standard, laddove previsto dall'Accordo Quadro, e le modalità procedurali (format e modalità di presentazione telematica della domanda).

A partire dalle ore 17 del 1° aprile 2020 è stato possibile presentare le domande da parte di tutti i soggetti interessati nell'apposita sezione dell'applicativo regionale "Finanziamenti on line" (GE.FO.).

¹ Legge 24 aprile 2020, n. 27 – Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"

² Legge 17 luglio 2020, n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"



Criteri di ammissibilità per la rendicontazione a valere sul FSE

Regione Lombardia nella fase di istruttoria delle domande per la concessione della CIGD ha condotto una **verifica di ammissibilità** sulla base dei seguenti requisiti: conformità; requisiti del proponente; requisiti della domanda.

Criteri di valutazione per la rendicontazione a valere sul FSE

- **Rispondenza** dell'operazione alle finalità stabilite dall'Azione del POR inserita in risposta alla crisi pandemica ed al quadro normativo di riferimento
- **Localizzazione** dell'attività lavorativa dei destinatari nel territorio regionale
- Spese riferite ai trattamenti di CIGD per la **durata della riduzione/sospensione del rapporto di lavoro compresa nel periodo dal 23 febbraio al 17 maggio 2020**. Il riferimento, quindi, è al periodo di fruizione della CIGD indipendentemente dalla data del decreto di concessione della CIG e dalla data di pagamento dell'INPS.